

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1436

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

di concerto col Ministro della salute

(SIRCHIA)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

e col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2002

Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trova il proprio fondamento nella necessità di intervenire con una serie di misure finalizzate a tutelare le caratteristiche genetiche della bufala mediterranea italiana da considerarsi patrimonio zootecnico nazionale sia per l'unicità del suo patrimonio genetico, sia per la specificità delle produzioni agroalimentari.

L'importanza della bufala e del suo allevamento rileva ai fini della politica della qualità del sistema agroalimentare italiano, soprattutto per la particolare rilevanza delle produzioni registrate (mozzarella di bufala) che assumono notevole importanza, soprattutto, per l'intera economia della regione Campania.

La bufala italiana, presente nel territorio campano per oltre l'80 per cento della popolazione complessiva nazionale, è unica per le sue peculiari caratteristiche che si esprimono in una produzione qualitativa e quantitativa di latte che non ha eguali nel mondo. Per tali motivi, pertanto, va tutelata contro tutte le malattie infettive a carattere diffusivo. Tuttavia, gli attuali strumenti legislativi non permettono, attraverso gli ordinari piani nazionali di profilassi, il risanamento della popolazione bufalina nei confronti delle suddette malattie in quanto non rispondenti all'esigenza di salvaguardare il patrimonio genetico bufalino; questa situazione sta determinando la scomparsa di una grande quantità di tali capi, interessanti dal punto di vista genetico, mettendo così in serio pericolo la continuità della specie.

L'importanza strategica della sanità degli allevamenti, specie in una realtà come l'attuale caratterizzata da una forte concentrazione e mobilità del patrimonio zootecnico, è indispensabile per consentire all'Italia di

conseguire uno *standard* sanitario richiesto dall'Unione europea per qualificare le produzioni e per la sicurezza della salute pubblica.

Pertanto, è necessario che vengano introdotti specifici metodi che, coadiuvando i sistemi di profilassi ordinari, elevino le resistenze organiche dei singoli capi alle malattie evitando, così, il conseguente danno che si verificherebbe alla filiera alimentare di produzione della mozzarella e dei prodotti connessi, apprezzati a livello nazionale, comunitario e mondiale, e di notevole rilievo economico per le zone di produzione.

Il disegno di legge riveste connotati di urgenza in relazione all'esigenza di superare le censure mosse a livello comunitario sulla compatibilità con la normativa europea (direttive comunitarie 77/391/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, 79/110/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979, 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997) dei piani di eradicazione adottati a livello nazionale; l'urgenza del provvedimento deriva inoltre anche dal fatto che, oltre alla regione Campania, che ha già messo in atto un piano per l'eradicazione della brucellosi bufalina, approvato con provvedimento della giunta regionale n. 3527 del 20 luglio 2001, anche le altre regioni in cui è presente il patrimonio zootecnico di bufale dovranno dotarsi di idonei piani per le finalità previste dal presente disegno di legge. In tale maniera il nostro paese sarà dotato di un piano nazionale di carattere sistematico per la salvaguardia del patrimonio zootecnico bufalino.

In fine, il disegno di legge è anche motivato dal fatto che, da alcuni mesi, nelle zone interessate al fenomeno, con particolare riferimento alla regione Campania, si sono

manifestate rilevanti tensioni sociali per i riflessi economici che comporta la mancata attuazione dei piani in questione.

I contenuti specifici del disegno di legge sono i seguenti:

a) l'articolo 1, comma 1, sancisce che la bufala mediterranea italiana è da considerare un patrimonio zootecnico nazionale e che occorre, pertanto, tutelarne le caratteristiche genetiche attraverso piani regionali di intervento dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo per la salvaguardia delle produzioni della filiera bufalina;

b) l'articolo 1, comma 2, prevede, tra l'altro, che possano essere predisposti da parte delle regioni interessate piani straordinari di intervento finalizzati al risanamento con vaccinazione; va comunque garantita la sicurezza dei prodotti derivati (in particolare la mozzarella di bufala) attraverso misure sanitarie adeguate;

c) l'articolo 1, comma 3, dispone che venga garantita a tutti gli allevamenti bufalini delle regioni interessate la selezione ge-

netica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico, anche durante l'applicazione di piani straordinari di intervento;

d) i commi 4, 5 e 6 dell'articolo stabiliscono le norme di carattere finanziario derivanti dall'applicazione del presente disegno di legge;

e) l'articolo 2 concerne l'entrata in vigore.

Aspetti tecnico-normativi

Il disegno di legge, con riferimento alla sua compatibilità con le competenze comunitarie e regionali, rispetta gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Drafting e linguaggio normativo

Il disegno di legge non presenta nuove definizioni normative e la sua impostazione si ispira a quella, ormai consolidata, dei precedenti interventi al riguardo.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1. AMBITO DELL'INTERVENTO

Articolo 1. La finalità che il disegno di legge si propone di raggiungere è quella di tutelare la bufala mediterranea italiana attraverso la «bonifica sanitaria» degli allevamenti bufalini dalle malattie infettive ed infestive, utilizzando con la necessaria gradualità adeguati e speciali piani di profilassi e garantendo il livello occupazionale del comparto unitamente alla selezione genetica del patrimonio bufalino italiano.

2. ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE; OBIETTIVI PERSEGUITI; PRESUPPOSTI; AREE DI CRITICITÀ; OPZIONI ALTERNATIVE

Articolo 1. Le esigenze sociali ed economiche del disegno di legge si ravvisano nella necessità di assicurare ai consumatori che il prodotto immesso sul mercato sia assolutamente sicuro e che venga tutelato l'allevamento bufalino che, in particolare, nella regione Campania è divenuto una realtà indiscutibile non solo per il valore delle produzioni ma anche e soprattutto per le attività economiche che ne costituiscono l'indotto e che contribuiscono tuttora, in maniera rilevante, al contenimento della disoccupazione.

In considerazione di quanto sopra esposto non appaiono realizzabili altre opzioni analoghe.

RELAZIONE TECNICA

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede un onere a carico del bilancio dello Stato, pari ad 1 milione di euro limitatamente all'anno 2002, quale contributo da ripartire tra le regioni interessate per i piani che eventualmente saranno predisposti dalle regioni medesime.

L'importo previsto è stato definito quale tetto massimo di spesa, stante il carattere straordinario ed incerto dell'intervento.

Tale importo non è quindi rapportato nè al numero delle regioni interessate e nè al costo dei programmi che sarà interamente a carico delle regioni medesime, ma vuole dare un sostegno per eventuali difficoltà iniziali (contributo erogato *una tantum* per l'anno 2002) per la predisposizione e l'eventuale avvio dei piani straordinari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore.

2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari di intervento anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani devono garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.

3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico, è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle malattie infettive e diffuse, nelle regioni interessate.

4. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato contribuisce con la somma di 1 milione di euro per l'anno 2002, da ripartire tra le regioni interessate, secondo i criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

